



COPIA

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 del 20.04.2012Prot. n. 3409 del 23 APR. 2012**OGGETTO: ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 – ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2 COMUNE DI LUCO DEI MARSI**

L'anno **duemiladodici** e questo giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Camillo Cherubini, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Camillo Cherubini	Sindaco	X	
Mauro Petricca	Vice Sindaco	X	
prof. Orante Venti	Assessore	X	
dr.ssa Marivera De Rosa	Assessore	X	
dr. Davide Baldassarre	Assessore	X	
Ernesto Palma	Assessore		X
dr. Ernesto Recinelli	Assessore		X
TOTALE		5	2

Partecipa il Segretario generale signor Dott. Zanatta Gian Luigi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art. 11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO che l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

VISTO il verbale redatto in data 17.04.2012 relativo all'incontro tenutosi in presenza dei rappresentanti del Servizio Farmaceutico Territoriale della Asl n. Avezzano Sulmona L'Aquila e il rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di L'Aquila (all. 1)

ATTESO che il Comune di Luco dei Marsi ha attualmente una sede unica sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n. 2) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 6023 unità (fonte ISTAT);

VISTA l'allegata planimetria relativa alla delimitazione della zona assegnata alla istituenda farmacia dello scrivente Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);

RITENUTO quindi di proporre alla Giunta Comunale la presente proposta per l'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche nelle zone siccome individuate in premessa;

VISTO la proposta a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO sulla stessa il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del t.u.e.l. n. 267/00;

VISTO il D.l.vo n. 267/00;

VISTO il vigente statuto comunale;

UNANIME nel voto;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) per le motivazioni espresse in narrativa -di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 – la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Luco dei Marsi.
- 3) di individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda coma da allegata planimetria così come segue:

SEDE N. 2 — abitanti n 3000 circa delimitata dalle seguenti strade:
 - via Benedetto Croce
 - via P. Micca (da via B. Croce a via L. Manara)
 - via A. Torlonia (da via L. Manara a via Mascagni)
 - via Mascagni
 - via Duca degli Abruzzi (da via Mascagni a via dei Marsi)
 - via Dei Marsi (da via Duca degli Abruzzi a Piazza S. Antonio)
 - piazza S. Antonio
 - vicolo Fina
- 4) di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.
- 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AAAA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 –
ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2 -COMUNE DI LUCO DEI MARSI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art. 11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO che l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

ATTESO che il Comune di Luco dei Marsi ha attualmente una sede unica sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n. 2) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 6023 unità (fonte ISTAT);

VISTA l'allegata planimetria relativa alla delimitazione della zona assegnata alla istituenda farmacia dello scrivente Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO quindi di proporre alla Giunta Comunale la presente proposta per l'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche nelle zone siccome individuate in premessa;

VISTO il D.l.vo n. 267/00;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) per le motivazioni espresse in narrativa -di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 – la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Luco dei Marsi.

2) di individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda coma da allegata planimetria così come segue:

SEDE N. 2 — abitanti n 3000 circa delimitata dalle seguenti strade:

- via Benedetto Croce
- via P. Micca (da via B. Croce a via L. Manara)
- via A. Torlonia (da via L. Manara a via Mascagni)
- via Mascagni
- via Duca degli Abruzzi (da via Mascagni a via dei Marsi)
- via Dei Marsi (da via Duca degli Abruzzi a Piazza S. Antonio)
- piazza S. Antonio
- vicolo Fina

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Luco dei Marsi, 20.04.2012

Il Proponente
Il Resp. dell'Ufficio Tecnico
f.to Geom. Antonio Guercioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Esprime sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.u. e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, 20.04.2012

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Antonio Guercioni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(f.to Camillo Cherubini)

IL VICE SINDACO
(f.to Petricca Mauro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to dr. Zanatta Gian Luigi)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **CHE la presente deliberazione:**

- ☒ E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
23 APR. 2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00
(N. 92 Reg. Pub.): 23 APR. 2012
- ☒ E' stata comunicata con lettera n. 3409 in data _____ ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;



IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Zanatta Gian Luigi)

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il** 20 APR. 2012 :

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☒ perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Li' 23 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dr. Zanatta Gian Luigi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Luco dei Marsi, li 23 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Zanatta Gian Luigi)